



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 30-11-2021

OGGETTO

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AVELLINO N. 895 DEL 8.04.2021. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. ART. 194, LETT. A), D.LGS 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	A
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 4 dell'O.D.G. avente ad oggetto: “*Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 895 del 8.04.2021. Riconoscimento debito fuori bilancio. Art. 194, Lett. A), D. Lgs. n. 267/2000.*”

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

PREMESSO che: il competente Settore ha comunicato la formazione del seguente debito fuori Bilancio, integrante la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), D.Lgs n. 267/2000: **Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 895 del 8.04.2021**, depositata il 10.04.2021, (Giudizio RG 1026/2016 Gallo Mario/Comune) che dichiara il Comune esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e condanna il Comune al pagamento della somma di € 1.258,91, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (**tot. € 1.283,48**), e al pagamento della somma per spese giudiziali di € 925,00, oltre accessori di Legge, di cui € 800,00 per onorari e € 125,00 per spese liquidate in sentenza, oltre spese di notifica (**Tot. € 1.142,80**), con attribuzione a favore del procuratore anticipatario, nonché la somma di € 300,00 per spese CTU medico-legale.

PRESO ATTO, in relazione alla presente controversia, che è previsto l'accantonamento al Fondo contenzioso delle seguenti quote: anno 2018 € 3.000,00, come da stima del Fondo contenzioso rideterminato ai fini del Rendiconto 2020.

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005).
- la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'Ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio – 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR).
- la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per

l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014).

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari.
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente.
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005).
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012).
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

DATO ATTO che:

- il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati.
- con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

CONSIDERATO che:

- la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *"...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le*

sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”

- Secondo invece il parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL.
- Secondo i magistrati campani “...La necessità di porre in essere la procedura di “riconoscimento” del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in “debito” attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta “certezza” dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

RILEVATO, dunque, che qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico “Fondo rischi” la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 c. 3, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria. All'uopo deve essere osservato l'inderogabile procedimento di spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, riconoscendo il debito, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale e, successivamente, da comunicare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data odierna, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Ratifica variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione 2021.2023 approvata con delibera di Giunta comunale n. 134 del 22.11.2021: applicazione avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti 2020 – prelievi dal fondo di riserva e dal fondo di riserva per cassa – variazione al Bilancio di previsione 2021.2023 n. 5/2021 art. 42, comma 4 e art. 175 del TUEL”, con la quale è stata approvata tra l'altro la variazione per l'applicazione al Bilancio 2021 della quota, pari ad € 3.000,00, di avanzo accantonato nel Fondo rischi contenzioso di parte corrente consolidato al 31.12.2020, pari ad € 289.876,57, come riportato all'allegato n. 12 alla delibera di CC n. 13/2021 di approvazione del rendiconto 2020, a finanziamento del debito fuori bilancio Art. 194, comma 1, Lett. A)

D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza GDP Avellino n. 895 del 8.04.2021, oggetto di riconoscimento con il presente atto.

VALUTATA positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

PRECISATO, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via dei provvedimenti giudiziari a monte, che la delibera consiliare è volta a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore di Conti dott. Giuseppe Giannetti verbale n. 11 del 26/11/2021 acquisito al prot. n.34825.

DATO ATTO che trattasi esclusivamente di sorta capitale senza alcun aggravio di interessi aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in virtù di sentenza.

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000);

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico del Responsabile di Settore competente ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 , astenuti n. 4 (*Conss. Landi, Mazzariello, Picariello e Scioscia*), contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni in premessa indicate, la legittimità del debito complessivo di € 2.726,28, compresi interessi legali dalla domanda al soddisfo, derivante dalla **Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 895 del 8.04.2021**, depositata il 10.04.2021, (Giudizio RG 1026/2016 Gallo Mario/Comune) e notificata in via esecutiva in data 11.05.2021, prot. nn. 13772 e 13773, di cui € 1.283,48, a titolo di risarcimento danni compresi interessi legali dalla domanda (6.01.2015) al soddisfo a favore dell'attore, € 1.142,80 a titolo di spese giudiziali e spese non imponibili liquidate in sentenza, comprensive di accessori di Legge e di spese di notifica a favore del procuratore anticipatario, ed € 300,00 per spese CTU medico-legale, giusta specifica del Legale di controparte prot. n. 30916 del 22.10.2021, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000, fermi ed impregiudicati i diritti di rivalsa dell'Ente in caso di riforma totale e/o parziale all'esito del giudizio di gravame promosso dal Comune con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 7.05.2021.
2. **DI DARE ATTO** della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, a valere sul capitolo 124/8.
4. **DI DEMANDARE** ai competenti Settori I e VII i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VII Settore.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 astenuti n. 4 (*Conss. Landi, Mazzariello, Picariello e Scioscia*) su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24-01-2022

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio



COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA'
DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194 D.LGS. 267/2000**

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti



Comune di Atripalda

Verbale n. 11 del 26 novembre 2021

**Parere su riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio - "art. 194 D.lgs. n. 267/2000"
- proposta per il Consiglio n. 13 del 12/05/2021.**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giannetti, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del CC n. 28 del 05-08-2021,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 34180 del 22/11/2021, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/05/2021 avente ad oggetto: "*Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 895 del 08.04.2021. Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, Lett. a) D.lgs. 267/2000*";

la documentazione relativa a detto procedimento, ed i previsti pareri tecnici e contabili;

premessi che

- l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

- in base alla documentazione fornita dal Comune, si è proceduto ad analizzare la fattispecie che ha originato il debito fuori bilancio, di cui alla proposta di deliberazione del CC n. 13 del 12/05/2021:

- in data 25/01/2016, il Sig. Mario Gallo, residente ad Atripalda, in Via Vincenzo Vitale, 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Della Sala, ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, contro il Comune di Atripalda nella persona del Sindaco P.T., giusto atto di citazione inviato al Comune di Atripalda il 26/01/2016 prot. 0001864/2016, per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi in data 01/01/2015, per essere sciolto su una lastra di ghiaccio in prossimità della sua abitazione;
- avverso l'atto di citazione del Sig. Gallo, il Comune di Atripalda con deliberazione della GC n. 21 dell'11/02/2016, ha ritenuto resistere a tutela degli interessi dell'Ente, ritenendo che il sinistro è da attribuire all'eccezionalità dell'evento ed al caso fortuito, e dando mandato ad un legale per la propria difesa;

- dopo un lungo iter legale, il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza n. 895 del 08.04.2021, depositata il 10.04.2021, (Giudizio RG 1026/2016 Gallo Mario/Comune) e comunicata dal legale del Comune, Avv. Katuscia Postiglione, in data 21.04.2021, prot. n. 11708, ha accolto le domande risarcitorie proposte dal sig. Gallo Mario in relazione al predetto sinistro, condannando il Comune al risarcimento;
- con deliberazione della GC n. 42 del 07/05/2021, il Comune di Atripalda ha promosso appello avverso la Sentenza n. 895 del 08.04.2021 per l'integrale e/o parziale riforma della stessa, a tutela degli interessi dell'Ente, su proposta del competente Settore Tecnico;
- Il giudizio in appello è ancora in corso;

Tutto ciò premesso,

considerato che

- la sentenza n. 895 del 08.04.2021 del Giudice di Pace di Avellino, depositata il 10.04.2021, (Giudizio RG 1026/2016 Gallo Mario/Comune), è stata notificata in via esecutiva al Comune di Atripalda in data 11.05.2021, prot. n. 13772 e 13773;
- in virtù del carattere esecutivo della sentenza di cui sopra, in pendenza del giudizio in appello, onde evitare qualsiasi azione esecutiva, è necessario procedere al pagamento, salvo "azione di rivalsa", qualora il giudice di appello dia ragione al Comune di Atripalda;
- detta fattispecie rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva, o fattispecie assimilabile, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il debito da sentenza*) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia, conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.
- alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, l'obbligazione di pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente e le azioni cautelari ed esecutive;
- il legislatore ha previsto che i provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- che la spesa complessiva di € 2.726,28, per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, a valere sul capitolo 124/8, a seguito di variazione del bilancio di previsione 2021/2023, adottata in via d'urgenza da parte della Giunta



comunale, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175 del d.lgs. 267/2000, con deliberazione n. 134 del 22/11/2021;

Visto

- il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dei vari Responsabili, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo De Giuseppe;

il revisore legale

- assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche, alla luce di quanto sopra esposto, limitatamente alle proprie competenze e previa ratifica da parte del Consiglio comunale, della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza da parte della Giunta comunale, con deliberazione n. 134 del 22/11/2021

esprime


parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 895 del 08.04.2021. Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, Lett. a) D.lgs. 267/2000*";

raccomanda

al Comune di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente parere, alla competente Procura della Corte dei Conti, entro i termini previsti.

Atripalda, 26/11/2021

Il Revisore Legale
Dott. Giuseppe Giannetti



Registro dei Revisori Contabili - n. iscrizione:
147946 - D.M. 29/10/2007